



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Agenzia Entrate: l'intimazione di pagamento è impugnabile

Autore: Carlos Arija Garcia | 10/08/2017



Si può contestare la cartella esattoriale entro massimo 60 giorni, mentre l'impugnazione dell'intimazione di pagamento può avvenire solo per vizi propri.

Il contribuente «pigro» ha (quasi) sempre una seconda opportunità. Chi non ha impugnato una **cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione** può **ricorrere contro l’intimazione di pagamento** che gli arriverà in seguito. A patto, però, che lo faccia per **vizi propri** dell’intimazione e non per quelli della cartella.

Facciamo un esempio. Il contribuente può contestare l’eventuale **omessa notifica** della cartella (cioè, il fatto di non aver mai ricevuto, prima dell’intimazione di pagamento, un precedente atto da parte dell’**Agenzia delle Entrate Riscossione**). Può anche far valere l’intervenuta **prescrizione**, nel frattempo, dell’obbligo di pagare gli importi iscritti a ruolo. Quello che, invece, il contribuente **non può** fare è impugnare l’intimazione per **contestare vizi di forma o di contenuto della cartella** di pagamento (il calcolo degli interessi, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ecc.), specie se quest’ultima non è stata impugnata in passato e si è resa definitiva. Insomma, i vizi della cartella di pagamento possono essere sollevati solo entro 60 giorni dalla sua notifica; quelli dei successivi atti, come l’intimazione di pagamento, anche dopo.

A chiarire questo principio la Commissione Tributaria Regionale del Lazio

L’**intimazione di pagamento**, si legge nella sentenza **[1]**, non è altro che un atto che anticipa l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di procedere al prelievo coatto degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento **entro 60 giorni dalla notifica** della cartella. Si tratta, quindi, di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, l’**Agenzia delle Entrate Riscossione** non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero.

Per quale motivo **può essere impugnata** l’intimazione?

- per vizi propri, cioè per far valere l’eventuale omessa notifica della prodromica cartella;
- per far constatare l’inesistenza del debito tributario intimato per l’estinzione - intervenuta nelle more - dell’obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo, cioè per l’avvenuta prescrizione.

Quando **non può essere impugnata** l’intimazione? Quando si tenta di proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei 60 giorni dalla notifica della cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Perché? Perché equivarrebbe a

rimettere nei termini chi era stato invece inerte. Il tempo per farlo l'ha avuto: doveva muoversi prima.

Note

[1] CTR Lazio sent. n. 1095/01/15.